

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎ -039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ☐ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ☐ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it  
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P.I.V.A.: 03949260636

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 28 DEL 11.05.2017

**PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO**  
(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

- OGGETTO:** Istanza di condono edilizio prot. com. n. 897 del 30.01.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, in Barano d'Ischia alla via Belvedere e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 9 p.lla 728 sub 1.
- DITTA:** Sig.ra BUONO FRANCESCA, nata a Barano d'Ischia (NA) il 21.01.1937.
- RICHIEDENTE:** Sig.ra BOCCANFUSO MARTA, nata in Avelaneda (ARGENTINA) il 02.10.1956 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Belvedere n. 5.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

- **che** con nota prot. com. n. 7917 del 30.10.2015 e successiva integrazione al prot. com. n. 3422 del 03.06.2016, la **Sig.ra Marta BOCCANFUSO**, nata in Avelaneda (ARGENTINA) il 02.10.1956, C.F.: BCCMRT56R42Z600T e residente in Barano d'Ischia alla Via Belvedere n. 6, nella qualità di attuale proprietaria, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 897 del 30.01.1995 dalla Sig.ra Francesca BUONO (proprietario dell'epoca), contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia in via Candiano n. 60 e consistenti nella "**Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia in via Belvedere n. 6 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 9 p.lla 728 sub 1**", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Giovanni Migliaccio, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3466;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dal predetto Richiedente "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

#### VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;

- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al prot. com. n. 7917 del 30.10.2015 e successiva integrazione al prot. com. n. 3422 del 03.06.2016 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Giovanni Migliaccio, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3466, sono rappresentate le opere abusive relative a **“Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia in via Belvedere n. 6 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 9 p.lla 728 sub 1”**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

#### CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.)), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona “P.I. (Protezione Integrale)”** del vigente **P.T.P.** ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile dell'U.T.C., Ing. Crescenzo Ungaro con scheda istruttoria del 29.06.2016, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** le predette ulteriori opere realizzate e non oggetto della presente istanza di condono, per la loro autonoma identificazione, non risultano a parere degli scriventi che possano impedire una valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono (Cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 3943/2015);
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 9, punto n. 4 del 01.07.2016** ha espresso il seguente parere: *“.....omissis..... La Commissione esaminata la pratica, visto che l'abuso riguarda un fabbricato di modeste dimensioni e rispetta il P.V.C.P. st. 4 e 7, esprime parere favorevole con esclusione delle porzioni evidenziate in rosso .....omissis.....”*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 07.07.2016, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, Arch. Ciro Liguori, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato tra l'altro *“...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici...”* nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi;
- **che** con nota prot. n. 4381 del 08.07.2016, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;

- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli al prot. n. 1094 del 27.01.2017;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n° 4362 del 15.03.2017**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **20.03.2017** al **n. 1914** comunicava: *“PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare, e fatto salvo il diritto dei terzi”*; nonché *“Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle”*;
- **che** in data 04.05.2017 si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota prot. n. 4381 del 08.07.2016 ed allegata alla nota prot. n. 4362 del 15.03.2017;

**RITENUTO:**

- **che** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. *“...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...”*;
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 4362 del 15.03.2017**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **20.03.2017** al **n. 1914**, **con esclusione delle porzioni barrate in rosso sui grafici**;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1981 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *“Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”*;

**R I L A S C I A**  
**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

alla **Sig.ra Marta BOCCANFUSO**, nata in Avelaneda (ARGENTINA) il 02.10.1956, C.F.: BCCMRT56R42Z600T e residente in Barano d'Ischia alla Via Belvedere n. 6, nella qualità di attuale proprietaria, per le opere consistenti nella **“Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia in via Belvedere n. 6 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 9 p.lla 728 sub 1”** giusta istanza acquisita al prot. com. n. 7917 del 30.10.2015 e successiva integrazione al prot. com. n. 3422 del 03.06.2016, come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 4362 del 15.03.2017**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **20.03.2017** al **n. 1914** come di seguito riportato: *“PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare, e fatto salvo il diritto dei terzi”*, **con esclusione delle porzioni barrate in rosso sui grafici**.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94, delle opere *“originariamente”* realizzate e l'accertamento della natura degli interventi successivi posti in essere per la relativa applicazione delle sanzioni demolitorie e/o

**pecuniarie previste dalla legge (Cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 3943/2015). Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.**

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato **che ne abbia interesse**. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Paesaggistico**

**( geom. Mattia Florio )**

**Il Responsabile per il Paesaggio  
( dott. arch. Ciro Liguori )**

